

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2174

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASCARETTI, AMBROSI, COLOMBO, COMBA, LA SALANDRA,
FABRIZIO ROSSI, ZURZOLO**

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritto di recesso e di obblighi di trasparenza nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Presentata il 18 dicembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sulla scorta dell'iniziativa del legislatore europeo, ha introdotto una disciplina speciale con l'obiettivo di rafforzare le tutele del consumatore, considerato come la parte contrattuale «debole» e, dunque, meritevole di tutele differenziate rispetto alla disciplina generale privatistica, che vede i contraenti agire in condizione di sostanziale parità.

Il codice del consumo si occupa della tutela del consumatore nelle particolari ipotesi di contratto stipulato a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, essendo proprio queste le fattispecie — che non prevedono la contestuale presenza del cliente e del soggetto offerente nel mede-

simo luogo, impedendo al consumatore di poter verificare personalmente la qualità del bene acquistato — in cui si palesa la particolare vulnerabilità del soggetto contrattuale debole.

La contrattazione a distanza non rappresenta un fenomeno recente. Tuttavia, il ricorso a tale forma di negoziazione si è ulteriormente incrementato a seguito della diffusione generalizzata di *internet* e alla conseguente nascita dei contratti conclusi in rete, posti rispetto ai contratti a distanza in un rapporto di *species a genus*.

Per contratto a distanza, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera g), del codice del consumo, si intende «qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime or-

ganizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso ».

Proprio in virtù della natura dell'istituto, tale categoria contrattuale è assoggettata a una disciplina speciale che prevede specifici obblighi di informazione al consumatore (prescritti dall'articolo 49 del codice del consumo, che devono precedere la stipulazione del contratto) nonché il diritto di recesso consumeristico, cosiddetto « diritto di ripensamento ».

Tramite la disciplina speciale del recesso consumeristico il legislatore ha attribuito al consumatore la facoltà di rivedere la propria decisione di concludere il contratto, riconoscendo il diritto potestativo di sciogliere unilateralmente il contratto senza pregiudizio a proprio carico, di restituire il prodotto e di chiedere il rimborso di quanto pagato.

Il recesso consumeristico ha subito significative modifiche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, che ha recepito la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. Attualmente, tale istituto è regolato dagli articoli da 52 a 59 del codice del consumo e consente ai consumatori di esercitare un diritto di ripensamento libero e gratuito entro quattordici o trenta giorni, senza necessità di motivazione. Questa protezione si applica a contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali, con decorrenze diverse basate sull'inizio del termine di recesso. Se il professionista non fornisce informazioni chiare, il periodo di recesso si estende di dodici mesi; il consumatore deve in ogni caso comunicare la sua decisione di recedere dal contratto. Gli effetti del recesso sono distinti dalle obbligazioni contrattuali già in essere e sono regolati dagli articoli da 55 a 57, con alcune eccezioni per i contratti reali.

La disciplina speciale del recesso consumeristico fonda le proprie radici nel più generale diritto di recesso di cui all'articolo

1373 del codice civile che, tuttavia, nel caso dei contratti a distanza non prevede una disciplina differenziata.

Il recesso ordinario, cosiddetto « *ad nutum* », di cui al citato articolo 1373 del codice civile, è considerato espressione del più generale principio della inammissibilità dei vincoli perpetui e pertanto è contemplabile con riferimento ai rapporti negoziali durevoli e privi di un naturale termine finale; esso consiste nella manifestazione di volontà con la quale una parte decide di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale con efficacia *ex nunc*. Salvo pattuizione contraria, esso è esercitabile in qualsiasi momento dalle parti, a propria discrezione e, dunque, sulla scorta di valutazioni normalmente insindacabili. Trattandosi di un diritto potestativo, l'esercizio del recesso ordinario non può prescindere dal rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell'adempimento contrattuale e, pertanto, anche al fine di salvaguardare l'affidamento della controparte, deve osservare un congruo termine di preavviso.

Sovente, inoltre, nei contratti conclusi a distanza i fornitori non sempre sono dotati di una sede fisica o di canali di informazione di semplice e immediato accesso con riferimento a particolari fasce di popolazione (come gli anziani o, in generale, i soggetti sprovvisti di adeguata alfabetizzazione digitale).

Tenuto conto che l'intera popolazione assume la posizione di parte contraente « debole » di numerosi servizi in rete a pagamento, la presente proposta di legge intende introdurre una disciplina speciale anche in materia di recesso ordinario.

In particolare, tramite puntuali modifiche al codice del consumo, si prevede che le procedure per l'esercizio del diritto di recesso consumeristico non possano essere più gravose di quelle previste per la conclusione del contratto a distanza. Inoltre, si prevede che le informazioni fornite dall'operatore a distanza siano riassunte in specifici moduli illustrativi forniti dalle autorità di vigilanza dei settori interessati e che le condizioni accettate siano immediatamente memorizzate e conservate su un supporto durevole accessibile mediante ap-

posito collegamento ipertestuale all'uopo fornito dal professionista.

Con la finalità di promuovere la massima trasparenza, si impone ai professionisti di predisporre, nella pagina principale del proprio sito *internet*, un'apposita sezione attraverso la quale il consumatore possa verificare e accedere immediatamente a tutti i rapporti contrattuali sottoscritti e fruire del diritto di recesso di cui agli articoli 52 e 52-*bis* del codice del consumo.

Infine, si agevola l'esercizio del diritto di recesso ordinario secondo modalità di immediato accesso (anche per via telematica)

che non possono essere più gravose di quelle previste per la sottoscrizione del contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali.

Lo spirito della proposta di legge risulta coerente con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che consente ai consumatori di « esercitare il diritto di recesso da tutti i contratti conclusi a distanza richiedendo ai rispettivi fornitori di garantire che le loro interfacce offrano una funzione di recesso di facile individuazione ».

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49:

1) al comma 1, lettera *h*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso non possono essere più sfavorevoli di quelli previsti per la conclusione del contratto »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Gli obblighi di informazione pre-contrattuali di cui al comma 1 sono forniti anche mediante uno schema riassuntivo deliberato dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 49-*quater* »;

b) dopo l'articolo 49-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 49-*ter.* – (*Obblighi di trasparenza per i contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali*) – 1. I professionisti che intendono concludere contratti a distanza o contratti negoziati fuori dei locali commerciali hanno l'obbligo di predisporre, nella pagina principale del proprio sito *internet*, un'apposita sezione facilmente individuabile che consente al consumatore di accedere immediatamente a tutti i rapporti contrattuali sottoscritti, nonché di accedere senza ulteriori aggravii al diritto di recesso di cui agli articoli 52 e 52-*bis*.

Art. 49-*quater.* – (*Ulteriori attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore*) – 1. Le autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, stabiliscono i criteri e individuano i parametri per rendere facilmente confrontabili, attraverso mo-

duli riassuntivi, le offerte effettuate dai professionisti »;

c) all'articolo 51:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « per comunicare le informazioni, il professionista » sono inserite le seguenti: « informa il consumatore che l'assenso riguarda la volontà di modificare ovvero di sottoscrivere un contratto e »;

2) al comma 7, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) qualora la conclusione del contratto sia avvenuta telefonicamente, il professionista trasmette immediatamente, tramite messaggio di testo (sms) o altra modalità telematica indicata dal consumatore, l'indirizzo del sito *internet* attraverso il quale accedere al contratto sottoscritto e alla registrazione integrale della conversazione con la quale sono state accettate le proposte contrattuali, provvedendo al contestuale caricamento di tali documenti nell'area riservata accessibile al consumatore attraverso il sito *internet* del professionista »;

d) dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

« Art. 52-*bis*. — (*Diritto di recesso ordinario*) — 1. Il professionista espone, mediante apposita informativa, tutte le condizioni e le modalità attraverso le quali il consumatore può esercitare il diritto di recesso ordinario di cui all'articolo 1373 del codice civile, garantendo l'accesso anche per via telematica.

2. In ogni caso, il diritto di recesso ordinario non può essere sottoposto a condizioni più sfavorevoli per il consumatore rispetto a quelle praticate per la conclusione del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

3. L'informativa di cui al comma 1 deve essere di immediata comprensione, nonché facilmente e univocamente individuabile mediante interfaccia digitale ovvero utilizzando il sito *internet* fornito dal professionista ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0121790